

FILOSOFIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa Classe Data

Tema 4 - LIBERTÀ DI RELIGIONE

FILOSOFI: Spinoza, Locke e Voltaire

RIFERIMENTI NORMATIVI: Costituzione italiana Artt. 3, 7, 8, 19, 20

Si comincia a parlare di **libertà religiosa** e, pertanto, anche di intolleranza religiosa, quando nel IV secolo la religione cristiana è diventata religione di Stato, dando avvio a quel processo di reciproca integrazione tra Chiesa e Impero, teso alla difesa dell'ortodossia della dottrina.

Nel XVI secolo si spezza la secolare unità religiosa dell'Europa occidentale: la predicazione di Lutero va oltre le aspettative del monaco e apre il cruento capitolo dei rapporti tra religioni diverse nel medesimo territorio. Si inizia a riflettere sulla libertà religiosa e sulla tolleranza, perché stimolati da pratiche di intolleranza. Alcune piccole parziali soluzioni furono la **Pace di Augusta**, che nel 1555 rese possibile la libertà di culto per i luterani, e la **Pace di Westfalia** del 1648, che la attuò anche per i calvinisti e per altre confessioni religiose; oppure l'**Editto di Nantes**, con cui Enrico IV di Borbone aveva momentaneamente assicurato nel 1598 la libertà di culto agli ugonotti, ovvero ai calvinisti francesi. In altri termini, pur con i loro limiti, queste decisioni sono una iniziale pietra per la concretizzazione dell'idea che non è lecito imporre con la forza credenze ritenute vere dai governi o dalle Chiese dominanti.

Agli inizi dell'età moderna, pertanto, i filosofi iniziano a parlare di libertà in relazione alla religione; un'esigenza di libertà che si presenta di nuovo nella nostra epoca, caratterizzata da grandi flussi migratori e da scontri etnici e religiosi, alimentati da idee integraliste che accendono drammatici conflitti.

■ Che cosa avete studiato nel vostro manuale?

- ➔ Nel *Tractatus theologico-politicus* del 1670 **BARUCH SPINOZA** sostiene che è insensato, oltre che ingiusto, voler imporre con la forza ai cittadini credenze e opinioni ritenute vere e indiscutibili dai governi o dalle Chiese dominanti. Il carcere, la tortura o la paura della morte possono convincere ad abbracciare certe idee soltanto apparentemente, ma non a modificare concretamente il modo di pensare. Il mancato riconoscimento della libertà di pensiero, a suo avviso negazione dell'identità umana, è una terribile minaccia per la pace sociale e per la sicurezza dello Stato. L'intolleranza determina una situazione di instabilità e di disordine della pacifica convivenza, così come è rischioso per la convivenza civile il riconoscimento giuridico di determinate credenze da parte del potere politico in accordo all'autorità religiosa. Spinoza conferma l'**urgenza della laicità dello Stato**.
- ➔ Nel 1685 **JOHN LOCKE** scrive *Lettera sulla tolleranza*, che sarà pubblicata nel 1689, ovvero l'anno in cui il *Tolerance Act* concedeva libertà di culto ai dissidenti della Chiesa di Inghilterra che non si conformavano a quanto stabiliva il *Codice di Clarendon*. In essa Locke affronta il problema da un punto di vista politico, considerandolo di competenza di uno Stato del tutto secolarizzato che riconosce i propri limiti e i diritti che i singoli cittadini possono rivendicare in materia di fede.

Per Locke la libertà religiosa deve essere intesa in due modi principali:

1. come atteggiamento liberale dello Stato, che concede ai suoi cittadini di professare la propria fede;
2. come caratteristica fondamentale del vero cristianesimo, inteso come religione razionale: la fede e la salvezza dell'anima non possono essere imposte.

Lo **Stato** deve essere **laico** e assicurare la propria **neutralità in materia religiosa**; le Chiese non devono avere potere repressivo. La libertà lockiana non è prevista, tuttavia:

- per i cattolici, reputati servi fanatici del papa, e per questo motivo potenziali speculatori della libertà religiosa loro concessa per rovesciare lo Stato e imporre la propria faziosità;
- per gli atei, ritenuti negatori non tanto dell'esistenza di Dio quanto della ragionevolezza universale e per questo motivo incapaci di mettere in atto un comportamento razionale finalizzato alla creazione di una società liberale.

➔ **VOLTAIRE** pubblica due testi molto importanti sul tema della libertà religiosa: il *Trattato sulla tolleranza* nel 1763 e la voce «Tolleranza» del *Dizionario filosofico* nel 1764. Il filosofo sottolinea la necessità di combattere contro ogni tipo di superstizione, fanatismo e intolleranza. E lo fa prendendo le mosse da quanto, in quel tempo, vedeva accadere sotto i suoi occhi, come l'*affaire Calas*, un "piccolo" caso che ebbe un'enorme risonanza in Francia e in tutta Europa. Il 9 marzo 1762 il protestante Jean Calas era stato condannato a morte, dopo aver subito indicibili torture, perché accusato di aver ucciso il figlio per impedirgli di convertirsi al cattolicesimo. Il ragazzo in realtà si era suicidato impiccandosi. Prendendo spunto da tale triste evento, Voltaire scrive il *Trattato*, che pubblica anonimo a Ginevra. In esso, indirizzato a un pubblico cattolico, egli difende gli ideali di **tolleranza** e di **libera lotta contro ogni forma di fanatismo**, con lo scopo di sollecitare la corte e i giudici ad annullare la sentenza contro Jean Calas e a riabilitare la sua memoria. Nel giugno 1764 Voltaire raggiunge il suo intento. Con lui la libertà religiosa diventa un problema essenzialmente politico e pratico legato alla convivenza.

■ Che cosa dice la Costituzione italiana?

La carta costituzionale italiana dedica al rapporto tra religione e Stato i seguenti articoli: 3, 7, 8, 19, 20.

Art. 3 «*Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*»

I Padri e le Madri costituenti indicarono il **principio di uguaglianza** come uno dei criteri fondamentali sui quali fondare l'ordinamento giuridico dello Stato italiano, per offrire a tutti i cittadini e a tutte le cittadine **pari dignità sociale**. Tra i principali ostacoli per il raggiungimento di questo obiettivo, già nel primo comma dell'articolo 3 compare la necessità di non prendere in considerazione in alcun modo la diversità di religione, oltre che quella di sesso, razza, lingua e opinioni politiche. Anche l'inserimento dell'espressione «condizioni personali» era teso a sottolineare l'impegno (ancora oggi *in fieri*) di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche della singola persona. Con l'articolo 3 viene così introdotto il principio di **uguaglianza formale** di ciascun cittadino di fronte alla legge a prescindere dal proprio credo religioso.

Art. 7 «*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.*»

L'articolo 7 disciplina esclusivamente i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Con l'approvazione di tale articolo, l'Assemblea distinse tra ordinamenti che si trovano su territori diversi (lo Stato italiano e gli altri Stati) e ordinamenti presenti sullo stesso territorio (Stato italiano e Chiesa cattolica), e, dopo una lunga discussione, riaffermò la validità dei **Patti Lateranensi** e decretò che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica dovevano essere regolati da questi accordi concordati. I Patti Lateranensi sono stati rivisti con l'Accordo di Villa Madama nel 1984.

Art. 8 «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

Questo articolo decreta il principio della **neutralità dello Stato** rispetto alle varie confessioni religiose che esistono nel territorio italiano e assicura a ognuna di esse identico spazio e identica tutela, in base al principio del pluralismo confessionale e della libertà religiosa.

Art. 19 «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.»

L'articolo 19 ha trovato completa realizzazione soltanto dopo la firma del già citato "nuovo Concordato" del 1984, nel momento in cui la religione cattolica ha cessato di essere religione di Stato ed è stata stabilita l'uguale **libertà di tutte le confessioni religiose**. Riguarda sia i cittadini italiani sia gli stranieri.

Art. 20 «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.»

L'articolo 20 conferma ulteriormente la **libertà di culto**. In modo specifico, vieta l'imposizione di carichi fiscali a danno di enti religiosi, così da rendere possibile la libera formazione di associazioni ecclesiali. Il dibattito su tali esenzioni di carattere fiscale delle associazioni religiose è comunque molto acceso, in particolar modo quando sono coinvolte strutture religiose di ospedalizzazione o di accoglienza. Ultimamente l'articolo 20 è utilizzato per valutare i titoli dei gruppi religiosi che ambiscono a ottenere lo stato giuridico di confessione religiosa. L'approvazione del Centro islamico culturale d'Italia, l'unico ente musulmano riconosciuto ufficialmente dalla Repubblica Italiana, dotato di personalità giuridica con D.P.R. del 21 dicembre 1974 n. 712, e dell'Unione buddista italiana, riconosciuta con D.P.R. 3 gennaio 1991, si fonda proprio sull'articolo 20. L'articolo 20 tutela non solo le associazioni ma anche i singoli che vi partecipano: ad esempio, in base ad essa l'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro di indagare sulle idee religiose del lavoratore.

■ La legislazione oggi

Oggi lo Stato italiano ammette la libertà religiosa, ovvero la libertà per chiunque o di professare il proprio culto senza subire discriminazioni o di non professarne alcuno; è, pertanto, uno **Stato laico**. Tuttavia il **principio di laicità** non è esplicitamente dichiarato nella attuale Costituzione, ma lo si evince dagli articoli precedentemente esaminati. La Corte costituzionale si è comunque più volte espressa in merito a tale aspetto, ribadendo che la laicità è **principio supremo** del vivere comune e, in particolare nella sentenza 203/1989, ha dichiarato che tale principio non implica «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», ma «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

➔ Nel Regno d'Italia (1861-1946) l'articolo 1 dello **Statuto Albertino** stabiliva il cattolicesimo come religione di Stato e una vaga forma di tolleranza nei confronti di altre confessioni religiose. I vari governi liberali, tuttavia, cercarono di applicare comunque il principio risorgimentale di **libera Chiesa in libero Stato** espresso da Cavour e, dopo la presa di Roma e almeno fino alla fine del XIX secolo, la legislazione dichiarò l'abolizione dei privilegi del clero, la limitazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, la soppressione di alcuni tipi di ordini religiosi. La **Legge delle Guarentigie**, approvata unilateralmente dallo Stato italiano nel 1871, stabiliva la disgiunzione del **potere spirituale** da quello **temporale** e la fine dell'autonomia dello Stato pontificio, ma garantiva al pontefice l'**inviolabilità della persona**, gli **onori sovrani**, la possibilità di mantenere guardie armate al proprio servizio, la libertà di comunicazioni postali e telegrafiche, il possesso e l'**extraterritorialità** di Vaticano, Laterano, Castel Gandolfo e relative pertinenze, una assegnazione annua alla Curia romana di 3.225.000 lire (cifra che, nell'ultimo bilancio dello Stato pontificio, era stata registrata sotto la dicitura «Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero» cfr. art. 4 *Legge delle Guarentigie*). Inoltre, lo Stato garantiva ai cattolici libertà di esercizio di culto, di riunione, di movimento e di testimonianza nel Regno d'Italia; **aboliva** il **placet** e l'**exequatur** e scioglieva i vescovi dal **giuramento** di fedeltà al re.

La Chiesa cattolica rifiutò la *Legge delle Guarentigie* e nel **1874** fu promulgata l'enciclica ***Non expedit***, volta a vietare ai cattolici la partecipazione alla vita politica. Agli inizi del XX secolo i rapporti tra Monarchia e Chiesa cattolica iniziano a diventare più collaborativi e l'11 febbraio **1929** il capo del governo Benito Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri firmarono i **Patti Lateranensi**. Tali Patti constano di tre documenti:

- il **Trattato**, che riconosce l'indipendenza della Città del Vaticano e il cattolicesimo come unica religione di Stato, riaffermando in tal modo il confessionalismo e la sola tolleranza verso altri culti;
- la **Convenzione**, che stabilisce il risarcimento dovuto al pontefice per la perdita dello Stato pontificio, riconosciuto pari a 750 milioni di lire in contanti e 1 miliardo in Buoni del Tesoro;
- il **Concordato**, che regola i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano. In particolare, tale Concordato (prima del 1984) prevedeva:
 - obbligo dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole;
 - effetti civili del matrimonio religioso, quest'ultimo regolato dal diritto canonico;
 - onere finanziario per il mantenimento del clero da parte dello Stato;
 - libertà di culto e di esercizio del ministero spirituale.

➔ Con il **referendum istituzionale del 2 giugno 1946** l'Italia assume un ordinamento repubblicano e l'Assemblea Costituente affronta il tema del rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, regolato dall'articolo 7, e del rapporto tra lo Stato italiano e altre confessioni religiose, regolato dall'articolo 8. L'articolo 7 è stato lungamente discusso in sede di Assemblea e nasce dall'unione di due differenti proposte, quella del vicesegretario della Democrazia cristiana Giuseppe Dossetti, ovvero

«Lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e riconosce perciò come originari l'ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l'ordinamento della Chiesa»

e quella del segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti, ovvero

«Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell'ordinamento giuridico della Chiesa stessa».

Molti giuristi, però, ritengono l'articolo 7 giuridicamente impreciso e, per questo motivo, fonte di possibili dissidi. Il primo comma, infatti, si avvale di due concetti, quello di **indipendenza** e quello di **sovranità**, che di per sé presuppongono la condizione della **territorialità**, e che per questo non riescono a definire in modo soddisfacente le relazioni della Chiesa cattolica con l'ordinamento statale. Da tale formulazione imprecisa deriva la difficoltà di definire il **principio di laicità** dello Stato italiano, che nella Costituzione non è esplicitamente espresso. Inoltre, l'articolo 7 rende ancora presente la questione delle interferenze politiche della Chiesa cattolica. Infine, l'articolo stabilisce una differenza giuridicamente rilevante fra l'ordinamento canonico della Chiesa cattolica, esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione, e gli ordinamenti confessionali delle altre religioni, riconosciuti solamente a livello amministrativo o legislativo, come esplicitato dal successivo articolo.

I Patti Lateranensi sono stati rivisti con l'**Accordo di Villa Madama** del 18 febbraio 1984, sottoscritto dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal cardinale e segretario di Stato Agostino Casaroli. A seguito di tale "nuovo Concordato", sono stati apportati alcuni cambiamenti:

- la religione cattolica ha cessato di essere la sola religione di Stato (**lo Stato italiano non è più, pertanto, confessionale**);
- l'insegnamento della religione cattolica, per quanto previsto nelle scuole pubbliche, non è obbligatorio;
- lo Stato italiano ha smesso di contribuire a una parte del reddito del clero (**istituto della congrua sostituito con l'Otto per mille**);
- è stato stabilito il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il diritto canonico.

Il riconoscimento effettivo di tutte le confessioni religiose non è stato ancora pienamente realizzato, anche se qualche passo in avanti è stato fatto dopo l'Accordo di Villa Madama e il superamento del confessionalismo. In seguito a tale

variazione giuridica, lo Stato italiano ha cominciato a stipulare **intese** (ratificate con legge) con alcune **confessioni diverse dalla cattolica**¹:

1. Tavola Valdese (legge 449/1984; legge 409/1993; legge 68/2009);
2. Assemblee di Dio in Italia - ADI (legge 517/1988);
3. Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (legge 516/1988; legge 637/1996; legge 67/2009);
4. Unione delle Comunità Ebraiche in Italia - UCEI (legge 101/1989; legge 638/1996)
5. Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia - UCEBI (legge 116/1995; legge 34/2012);
6. Chiesa Evangelica Luterana in Italia - CELI (legge 520/1995);
7. Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge 126/2012);
8. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge 127/2012);
9. Chiesa Apostolica in Italia (legge 128/2012);
10. Unione Buddhista italiana - UBI (legge 245/2012);
11. Unione Induista Italiana (legge 246/2012);
12. Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai - IBISG (legge 130/2016);
13. Congregazione cristiana dei testimoni di Geova (intesa firmata nel 2007 ma non ancora approvata dalla Camera);
14. Associazione Chiesa d'Inghilterra (intesa firmata nel 2019 ma non ancora approvata).

A tutt'oggi non hanno avuto buon esito i molteplici tentativi di realizzare un'intesa con la religione islamica. In seguito all'Accordo di Villa Madama, la divulgazione della propria fede religiosa prevista dall'articolo 19 è legalizzata e trova un unico limite nella postilla «purché non si tratti di riti contrari al **buon costume**». Proprio prendendo le mosse da questo articolo e dalla *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo* (1989), è stato riconosciuto anche all'alla minore il diritto alla libertà di coscienza e di religione.

¹ Informazioni tratte da http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

✓ Laboratorio

■ Riflettere, confrontare, argomentare

1. Confronta le posizioni di Locke, Spinoza e Voltaire in merito alla libertà religiosa, evidenziando le specificità di ciascuna posizione.
2. Dopo aver letto di nuovo con attenzione tutte le espressioni sottolineate nel testo, costruisci due tabelle: nella prima inserisci le norme e nella seconda i termini. Poi, ricerca le opportune definizioni e spiegazioni rispondenti al contesto analizzato.
3. Confronta i nuovi articoli stabiliti con l'Accordo di Villa Madama del 1984 con quelli previsti nel 1929 e schematizzane le differenze.

■ Cittadinanza attiva

4. Nell'articolo 19 della Costituzione la libertà di culto trova un unico limite nella postilla «purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Dopo esservi divisi in gruppi formati da 4/5 studenti, individuate un caso di cronaca ritenuto (a torto o a ragione) ascrivibile a quanto previsto nel suddetto articolo e, dopo averlo studiato attentamente, ricercando notizie e approfondimenti, elaborate una presentazione multimediale da condividere con i vostri compagni e le vostre compagne di classe.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa Classe Data							
COMPETENZA*							
INDICATORI	LIVELLI DI ACQUISIZIONE/CONSAPEVOLEZZA [valutazione in decimi]						
	AVANZATO		MEDIO		BASE	INADEGUATO	
CONOSCENZE	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[<5]
Acquisire conoscenze in relazione ai temi proposti	Conosce in modo completo e sicuro e utilizza tale sapere in modo autonomo anche in contesti nuovi, per trasmettere ad altri quanto appreso.	Conosce in modo completo ed esauriente e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce bene e in modo organizzato e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce in modo discretamente consolidato e utilizza tale sapere seguendo le indicazioni fornite.	Conosce in modo essenziale e utilizza tale conoscenza nozionistica, avvalendosi degli strumenti forniti.	Conosce in modo mediocre e riesce a recuperare e ad organizzare tale sapere minimo solo se opportunamente guidato.	Conosce in modo frammentario e difficilmente recuperabile, nonostante gli strumenti forniti.
ABILITÀ Acquisire consapevolezza dell'importanza del proprio personale impegno [Impegno efficace per conseguire un bene comune; pensare in modo critico; saper argomentare; partecipare in modo costruttivo alle attività comunitarie; utilizzare in modo critico e consapevole i mezzi di comunicazione]	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte anche in contesti completamente nuovi.	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte in contesti noti.	Comprende le ragioni diverse dalla propria ma non sempre riesce ad adeguare il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Attua in modo autonomo quanto appreso ed è capace di collegare le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana pertinenti.	Generalmente comprende le ragioni diverse dalla propria ma con fatica adegua il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Concretizza quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana se guidato in modo opportuna.	Concretizza con difficoltà quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana soltanto se guidato in maniera opportuna. Difficilmente adegua il proprio ragionamento ai punti di vista altrui e riesce a valutare i fatti in modo oggettivo.	Non riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette, restando troppo ancorato alla dimensione soggettiva del comportamento a meno che non sia guidato.	Per quanto guidato, riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette soltanto sporadicamente.
ATTEGGIAMENTI Assumere comportamenti che denotano volontà di partecipazione attiva [rispettare i diritti di tutti; non mostrare atteggiamenti di indifferenza; rispettare e sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, l'abbattimento dei pregiudizi; promuovere stili di vita sostenibili, responsabili e tesi alla realizzazione della pace; garantire giustizia ed equità sociale]	Mostra molto e costante interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee e innovative, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, a riflettere per cercare di trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune, ma muovendosi entro i confini del già noto.	Mostra discreto interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, ma non è sempre in grado di prendere delle decisioni idonee, perché si lascia facilmente coinvolgere da altri.	Lavora nel gruppo, ma si adegua alle decisioni altrui, evitando le situazioni conflittuali. Collabora soltanto se sollecitato.	Soltanto se sollecitato prova a lavorare all'interno del gruppo e con difficoltà prende parte alle decisioni comuni.	Per quanto sollecitato, soltanto sporadicamente prova a lavorare all'interno del gruppo. Ha bisogno di continui richiami.

*Nello spazio "Competenza" può essere di volta in volta inserita una delle 14 competenze previste nelle *Linee guida*, in relazione all'argomento svolto in classe.